area payroll

# Domanda per la riduzione contributiva delle imprese edili entro il 15 marzo 2022

## **La riduzione, confermata nella misura dell’11,50%, riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021**

Le imprese del settore edile possono adesso fruire della **riduzione contributiva** per l’anno 2021 prevista dall’[art. 29](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=6018&IDArticolo=155730&IDSrc=100) del DL 244/95.

L’INPS con la circ. n. [181](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=365919&IDSrc=100) del 07-12-2021 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso e per la fruizione dell’agevolazione in argomento, in relazione ai periodi di paga da **gennaio**a **dicembre 2021**, facendo seguito al DM [30 settembre 2021](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=21054&IDSrc=100) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha confermato tale riduzione nella misura dell’11,50% per il 2021.

Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per **40 ore a settimana**. Sul punto, l’Istituto ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’[art. 120](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=1356&IDArticolo=45819&IDSrc=100#Comma1) commi 1 e 2 della L. 388/2000 e all’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=4878&IDArticolo=44555&IDSrc=100#Comma361) commi 361 e 362 della L. 266/2005. La base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile (*ex* [art. 25](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=9231&IDArticolo=192513&IDSrc=100), quarto comma, della L. 845/78) destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non permettono il cumulo (ad esempio, l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato ex L. [205/2017](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=16515&IDSrc=100) o l’esonero per i giovani under 36 *ex* L. [178/2020](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=20045&IDSrc=100)), ovvero in presenza di **contratti di solidarietà** (limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario).

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909.  
Ai fini dell’accesso alla riduzione in argomento risulta necessario il rispetto di specifiche condizioni. *In* *primis*, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di **regolarità contributiva** (attestata dal DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ([art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=5652&IDArticolo=68527&IDSrc=100#Comma1175) comma 1175 della L. 296/2006).

È altresì necessario il rispetto:  
- di quanto previsto dall’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2720&IDArticolo=183723&IDSrc=100#Comma1) comma 1 del DL 338/89, in materia di **retribuzione imponibile**;  
- l’assenza di **condanne**passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Infine, l’INPS detta le **istruzioni operative** al fine di permettere ai datori di lavoro interessati di poter richiedere e fruire della riduzione contributiva per l’anno 2021.  
I datori di lavoro sono tenuti a presentare entro il **15 marzo 2022** apposita istanza telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

In caso di esito positivo, a seguito del controllo automatizzato, verrà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “**7N**”, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022 (resta fermo che l’esonero si riferirà al periodo gennaio-dicembre 2021).

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, fino al mese di competenza **febbraio 2022**; in particolare:  
- il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale “L206” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”;  
- il recupero degli arretrati dovrà essere effettuato con il codice causale “L207”, da inserire nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando, nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile, gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, inserendo nell’elemento “TipoLavStat” il codice “**NFOR**”.